

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1810/77 DEL CONSIGLIO**del 2 agosto 1977****relativo alla fornitura di latte scremato in polvere all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, a favore delle popolazioni colpite di Cipro, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1299/76**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1299/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽²⁾, prevede una riserva di 3 630 tonnellate di latte scremato in polvere;

considerando che l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi ha presentato una richiesta di

aiuto alimentare d'urgenza sotto forma di latte scremato in polvere a favore delle popolazioni colpite di Cipro; che il fabbisogno di queste persone giustifica un aiuto alimentare della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono assegnate all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, a favore delle popolazioni colpite di Cipro, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, 160 tonnellate di latte scremato in polvere sulle 3 630 previste quale riserva dal regolamento (CEE) n. 1299/76.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 5.